

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - SETTORE RESOCONTI

RESOCONTO SOMMARIO SEDUTA CONSILIARE DEL 25 SETTEMBRE 2002

Presidenza del Presidente Zinzi

Orario dei lavori, ore 15,00 - 21,00

Presidente Zinzi: Alle ore 16,20, apre la seduta e constatata l'assenza dei Consiglieri rinvia la stessa di un'ora.

LA SEDUTA RIPRENDE ALLE ORE 18,12

CONGEDI E COMUNICAZIONI

Presidente Zinzi: Comunica che hanno chiesto congedo i Consiglieri Mauro, Sorrentino e Milo.

Introduce i lavori dell'Assemblea ricordando che la seduta del giorno precedente si è chiusa con la convocazione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo. Quest'ultima, tenutasi regolarmente la sera del 24, al termine dei lavori dell'Aula, ha deciso il rinvio in Commissione del Disegno di Legge "Norme sul governo del Territorio" nonché l'immediato esame in Consiglio, nella seduta odierna, dei progetti di legge riportati ai punti 14 e 15 dell'ordine del giorno.

Conclude invitando il Consigliere Daniele a formalizzare la proposta definita nella Conferenza.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Daniele, Presidente Gruppo DS: Illustra la proposta che si concretizza nella richiesta di passare direttamente all'esame dei punti 14 e 15.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Lombardi che ne ha fatto richiesta.

Lombardi, Gruppo AN: Si dichiara d'accordo a condizione che si tratti anche il punto 13.

Presidente Zinzi: Sulla proposta Lombardi, concede, di nuovo, la parola al Consigliere Daniele.

Daniele, Presidente Gruppo DS: Si dichiara d'accordo con il Consigliere Lombardi, purchè si trattino prima i punti 14 e 15 e, subito dopo, il punto 13.

Presidente Zinzi: Chiede all'Assemblea di esprimersi nel merito dell'ultima proposta formulata dal Consigliere Daniele.

Bianco, Presidente Gruppo F.I.: Esprime il parere favorevole delle opposizioni.

Presidente Zinzi: Poiché nessun altro chiede di intervenire sull'argomento, pone in votazione la proposta di inversione dell'o.d.g. così come formulata da Daniele.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Manzo che ne ha fatto richiesta.

Manzo, Popolari per l'Europa: A nome del suo Gruppo, chiede che sia discusso anche il punto 17.

Presidente Zinzi: Dichiaro che, dopo il voto già espresso dall'Assemblea, la proposta testè formulata, non può essere accolta.

Daniele, Presidente Gruppo DS: Invita il Consigliere Manzo a ripresentare la sua richiesta al termine della discussione sui punti già concordati.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Ronghi, che ne ha fatto richiesta.

Ronghi, Presidente Gruppo AN: Ricorda che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, ha stabilito di tenere seduta anche lunedì 30 settembre, proseguendo nell'esame dell'ordine del giorno già distribuito precedentemente. A tal proposito, segnala l'urgenza di due provvedimenti già sollecitati dai Gruppi di minoranza tra i quali figura "Lo Statuto dell'Agenzia di Marketing" (R.G. n. 237/II) che giace da ben 7 mesi all'esame della competente Commissione, senza il quale non può decollare l'Agenzia, elemento essenziale per lo sviluppo economico della Campania.

Disegno di Legge: "Norme in materia di tutela e valorizzazione dei centri storici della Campania e modifica della L.R. 19.2.1996, n. 13" - (R.G. nn. 83 - 84 Testo Unificato)

Presidente Zinzi: Passa, quindi, all'esame del punto 14) dell'o.d.g. avente ad oggetto: "Norme in materia di tutela e valorizzazione dei centri storici della Campania e modifica della L.R. 19.2.1996, n. 13" - (R.G. nn 83 -84 Testo Unificato) dando per letto il parere favorevole espresso dalla IV Commissione, che ha nominato relatore di maggioranza la Consigliera Cioffi e relatore di minoranza il Consigliere Bianco.

Indi, concede la parola alla Consigliera Cioffi per la relazione.

Cioffi, Presidente Gruppo "Uniti per le Riforme": Nella sua qualità di relatore di maggioranza, ricorda che il D.d.I. in discussione è la sintesi di due proposte dell'Assessore Di Lello. Con questa legge, aggiunge, la Regione Campania pone al centro della sua politica la tutela e la valorizzazione delle bellezze del suo territorio, superando la tradizionale visione napolocentrica e riconoscendo la valenza culturale del patrimonio urbanistico ed architettonico dei centri storici dei piccoli e grandi Comuni.

In particolare, con la normativa proposta, si dà attuazione all'art. 16 del D.L.vo n. 490/99 che affida alle Regioni e agli EE. LL. il compito della catalogazione dei Beni culturali.

Tra l'altro, la nuova legge individua nuove figure professionali, soprattutto giovani da impegnare non solo nel turismo culturale, ma anche nel lavoro per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico ed architettonico.

Presidente Zinzi: Concede la parola al relatore di minoranza, Consigliere Bianco.

Bianco, Presidente Gruppo di F.I.: Nel condividere la sintesi della Consigliera Cioffi, richiama l'attenzione sul contributo che i Gruppi appartenenti alla "Casa delle Libertà" hanno inteso dare, approvando all'unanimità il D.d.I. in Commissione. Sottolinea, altresì, l'impegno profuso in Commissione da parte dello stesso Assessore Di Lello.

Dopo aver sottolineato che le opposizioni si riconoscono nelle finalità e nei contenuti definiti dalla legge, evidenzia lo sforzo compiuto da tutte le forze politiche nell'elaborazione dell'art. 12 e dei successivi articoli aggiuntivi - 12 bis, 12 ter, 12 quater - che hanno permesso di superare, in buona parte, le difficoltà connesse all'ottenimento della premialità da parte dell'UE. Ciononostante, conclude, l'opposizione ha ritenuto utile presentare una serie di emendamenti migliorativi del testo. Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Ronghi che ne ha fatto richiesta.

Ronghi, Presidente Gruppo di A.N.: Pone l'accento sulla scelta positiva operata in Commissione a favore dei piccoli centri, determinando un'inversione di tendenza che annulla i privilegi finora riservati alle grandi città. E' grazie a questa legge che la Regione non perderà 24 milioni di Euro della cosiddetta premialità. Tutto ciò dimostra un grande senso di responsabilità tenuto dallo schieramento politico di centro-destra.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Marrazzo che ne ha fatto richiesta.

Marrazzo, Presidente Gruppo CCD-UDC: Esprime un giudizio sostanzialmente positivo sul testo legislativo varato dalla IV Commissione. Aggiunge, poi, che la parte normativa relativa al recupero dei centri storici nei piccoli Comuni va, comunque, migliorata. Tutto ciò sarà possibile farlo con l'accoglimento degli emendamenti -all'uopo- presentati, direttamente in aula, dalle diverse forze politiche presenti in Consiglio.

Presidente Zinzi: Poiché nessun altro chiede di intervenire nella discussione generale, passa all'esame dell'articolato.

Simeone, Presidente Gruppo SDI: Ritira tutti gli emendamenti a sua firma.

Presidente Zinzi: Pone in discussione e successivamente in votazione l'emendamento n. 73 a firma Marrazzo recante modifiche al titolo del Disegno di Legge in discussione che pertanto, diventa "Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania"

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Dopo aver preso atto che il Consigliere Ronghi ha ritirato l'emendamento n. 50, pone in votazione l'emendamento n. 74 a firma Marrazzo nel testo seguente: all'articolo 1, comma 1, al primo e secondo rigo, sostituire le parole "che hanno nel proprio territorio" con le parole "nel cui territorio ricadono".

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'emendamento a firma Marrazzo n. 75 nel testo seguente: all'articolo 1, comma 1, terzo rigo: eliminare la parola "sono".

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in discussione l'emendamento a firma Marrazzo n. 76 nel testo seguente: articolo 1, comma 1, terzo rigo: sostituire la parola "nell" con le parole "nel successivo".

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'emendamento n. 77 a firma Marrazzo nel testo seguente: all'articolo 1, comma 1: sostituire la lettera a) con le seguenti parole: "conservare e valorizzare i beni, non archeologici, di cui innanzi ed i contesti urbanistici e paesaggistici nei quali sono inseriti".

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'emendamento n. 78 a firma Marrazzo nel testo seguente: all'articolo 1, comma 1, lettera b), primo rigo sostituire la parola "disciplina" con la parola "disciplinare".

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'emendamento, all'articolo 1, n. 79 a firma Marrazzo.

Il Consiglio respinge a maggioranza.

Presidente Zinzi: Pone, singolarmente in votazione, nell'ordine cronologico di presentazione, gli emendamenti all'articolo 1, n. 3 e 4 a firma del Consigliere Ronghi ed altri.

Il Consiglio respinge a maggioranza.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'emendamento all'articolo 1, n. 51 a firma Ronghi nel testo seguente: al primo comma, lettera b, sesto rigo, sostituire le parole "limitatamente agli immobili costruiti prima del 1940" con le parole "per gli immobili aventi oltre 50 anni".

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'emendamento all'articolo 1, n. 5 a firma Ronghi.

Il Consiglio respinge a maggioranza.

Presidente Zinzi: Comunica che i Consiglieri Ronghi e Marrazzo ritirano gli emendamenti nn. 6 e 80; pone, quindi, singolarmente in votazione, nell'ordine di presentazione, gli emendamenti nn. 52 e 53 a firma Ronghi.

Il Consiglio respinge a maggioranza.

Presidente Zinzi: Pone in discussione il sub-emendamento n. 105 a firma Lubritto, sostitutivo dell'emendamento n. 7 a firma Ronghi ed altri nel testo seguente: Articolo 1, comma 3 lettera b:

- dopo la parola "riqualificazione" eliminare la parola "ambientale".
- dopo la parola "strutturale" eliminare le parole "e fisico" ed aggiungere "ambientale e conservativo".

Concede la parola al Consigliere Lubritto che ne ha fatto richiesta.

Lubritto, Presidente Gruppo Democrazia Federalista Campania: Illustra brevemente il sub-emendamento sostitutivo dell'emendamento n. 7.

Presidente Zinzi: Pone in votazione il sub-emendamento n. 105 a firma Lubritto.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone, singolarmente, in votazione, nell'ordine che segue, gli emendamenti nn. 54, 55, 8, 56, 9 a firma Ronghi.

Il Consiglio, di volta in volta, respinge a maggioranza.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'emendamento n. 2 a firma De Simone.

Il Consiglio respinge all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'emendamento n. 81 a firma Marrazzo.

Il Consiglio respinge a maggioranza.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'emendamento n. 1 a firma Sena.

Il Consiglio respinge all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 1 nel nuovo testo riformulato che qui di seguito si riporta.

Articolo 1

Finalità ed obiettivi

1. "La presente legge si applica nei Comuni della Campania nel cui territorio ricadono strutture, insediamenti ed impianti urbanistici o parti di nuclei urbani di interesse storico, artistico ed ambientale come classificati nel successivo articolo 2, ed ha i seguenti obiettivi:

a) Conservare e valorizzare i beni non archeologici, di cui innanzi ed i contesti urbanistici e paesaggistici nei quali sono inseriti;

b) Disciplinare in armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 29.10.1999, n. 490, in materia di controlli ed interventi sui beni culturali, ed, in particolare, dall'articolo 158 della stessa legge, il restauro, il decoro e l'attintatura, sia delle superfici esterne di edifici civili di interesse storico, artistico ed ambientale; sia delle cortine urbane nei centri storici della Campania, al fine di ridurre il degrado del patrimonio edilizio per gli immobili aventi oltre 50 anni;

2. Gli interventi ed i progetti di conservazione e valorizzazione dei beni sono approvati e ammessi a contributo nell'ambito di programmi di valorizzazione, comprendenti il centro, o i centri o nuclei di un medesimo Comune o di loro consorzi, da approvarsi con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 12.

3. Il recupero dei centri di cui al comma 1:

a) promuove la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale, attraverso la salvaguardia della presenza antropica, in quanto presupposto per la conservazione dell'identità dei centri stessi;

b) persegue la riqualificazione ed il recupero strutturale, ambientale e conservativo, nonché l'adeguamento degli standards di qualità abitativi nei centri storici, anche attraverso un complesso integrato ed organico di interventi riguardanti la funzione e i servizi urbani.

c) Utilizza forme e procedure di attuazione e di gestione diretta dei programmi di recupero, attraverso l'intervento pubblico e privato, nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. il contributo finanziario, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, è assegnato con priorità agli interventi presentati dai Comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti."

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone, singolarmente, in votazione, nell'ordine che segue, gli emendamenti all'articolo 2, nn. 10, 11, 13, 14, 12 e 57, a firma Ronghi.

Il Consiglio, di volta in volta, respinge a maggioranza.

Presidente Zinzi: Pone, in votazione il sub-emendamento n. 106 a firma Lubritto sostitutivo dell'emendamento n. 15, a firma Ronghi ed altri, nel testo seguente: all'articolo 2, comma 2, lettera b) dopo la parola "dei Comuni" aggiungere "e sentita la competente Commissione".

Il Consiglio approva a maggioranza.

Presidente Zinzi: Pone, singolarmente, in votazione, nell'ordine cronologico di presentazione, gli emendamenti nn. 16 e 58 a firma dei Consiglieri Ronghi ed altri.

Il Consiglio, di volta in volta, respinge a maggioranza.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 2, nel nuovo testo riformulato che qui di seguito si riporta:

Titolo I

Conservazione e valorizzazione dei centri storici

Articolo 2

Classificazione e censimento

1. "Ai fini dell'applicazione della presente Legge, nonché del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, vengono classificati i seguenti beni o gruppi di beni:

a) centri storici: gli impianti urbanistici o agglomerati insediativi urbani che sono stati centri di cultura locale o di produzione artistica e che, accanto alle testimonianze di cultura materiale, contengano opere d'arte entro il contesto storico per cui sono nate e in rapporto con il tessuto urbano, esteso al

contesto paesaggistico di pertinenza, come risulta individuato nell'iconografia tradizionale, e che conservano l'aspetto o i connotati d'insieme della città storica o di una consistente parte di essa;

b) nuclei antichi: insediamenti extraurbani minori, come casali, masserie, casini di caccia, conventi, abbazie, fortificazioni, connessi allo sviluppo storico di un insediamento maggiore o di un sistema insediativo territoriale;

c) quartieri urbani antichi: frammenti o parti di insediamenti urbani sopravvissuti alla distruzione o a profonde modificazioni dei rispettivi centri abitati, che, pur non possedendo autonomia funzionale, conservano valore storico-documentale e connotati artistici-ambientali d'insieme.

2. Su proposta dell'Assessore regionale alla Tutela dei beni paesistici, ambientali e culturali, la Giunta regionale con proprie deliberazioni:

a. definisce, d'intesa con la Soprintendenza Regionale, le specifiche peculiarità storiche, artistiche ed ambientali, necessarie per il riconoscimento di centro storico di particolare pregio e le modalità relative al riconoscimento stesso;

b. approva, su proposta dei Comuni e sentita la competente Commissione consiliare, l'elenco degli insediamenti censiti, anche ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, Titolo II, capo I, secondo i criteri fissati dall'articolo 3, previa acquisizione del parere di cui al Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 155, comma 2, lettera b)."

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone, singolarmente, in votazione, nell'ordine cronologico di presentazione, gli emendamenti all'articolo 3, nn. 17, 19, 20 e 21 a firma Ronghi.

Il Consiglio, di volta in volta, respinge a maggioranza.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'emendamento, all'articolo 3, n. 59 a firma Ronghi nel testo seguente:

Alla lettera e), secondo rigo, dopo le parole "direttive comunitarie" aggiungere le parole "piani urbanistici territoriali".

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 3, nel nuovo testo riformulato che qui di seguito si riporta:

Articolo 3

Criteri ed indirizzi

1. "Ai fini dell'inclusione nel censimento di cui all'articolo 2, comma 2, si tiene conto dei seguenti caratteri e della corrispondente bibliografia documentaria:

a) impianto urbano generato da una delle tipiche matrici storiche;

b) disposizione geomorfologica che determina unità di paesaggio edificato e non edificato di elevata qualità morfologica urbana, con valore storico-documentale, etnografico, artistico, ambientale e naturalistico;

c) connotati storici urbanistici, dei quali l'opera d'arte, gli edifici o i complessi monumentali costituiscono una parte integrante;

d) eventuali altri elementi storico-artistici-architettonici ambientali che contribuiscano a caratterizzare il centro storico, il nucleo ed i quartieri urbani antichi e tradizionali di cui all'articolo 2, comma 1;

e) inclusione in parco naturale di interesse nazionale, regionale o siti di interesse comunitario indicati da direttive comunitarie e dai Piani Urbanistici Territoriali;

f) inclusione in decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del Decreto Legislativo n. 490/99;

g) inclusione nell'elenco di cui al decreto ministeriale, 27 luglio 1971, in applicazione della legge 6 agosto 1967, n. 765, articolo 17;

h) inclusione in aree o piani speciali di valorizzazione promossi dalla Regione o dagli Enti Locali;

i) inclusione in aree dichiarate Patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura."

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Sottopone all'esame del Consiglio l'articolo 4 concedendo la parola al Consigliere D'Ercole che ne ha fatto richiesta.

D'Ercole, AN: Chiede che si proceda ad una rilettura di natura lessicale dei comma 1) e 2) dell'articolo 4

Presidente Zinzi: Pone, singolarmente, in votazione, nell'ordine cronologico di presentazione, gli emendamenti all'articolo 4, nn. 22 e 33 a firma Ronghi.

Il Consiglio, di volta in volta, respinge a maggioranza.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'emendamento n. 60 a firma Ronghi nel testo seguente:

All'articolo 4, comma 1, sesto rigo: dopo la parola "Professionali" aggiungere "anche in forma associata".

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone, singolarmente, in votazione, nell'ordine che segue, gli emendamenti nn. 24, 25, 26, 27, 61, 29 e 30 a firma Ronghi.

Il Consiglio, di volta in volta, respinge a maggioranza.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 4 nel testo riformulato che qui di seguito si riporta:

Articolo 4

Catalogazione

1. "La Giunta Regionale della Campania promuove, nel rispetto delle competenze statali di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 149, la catalogazione del patrimonio immobiliare d'interesse storico-artistico ed ambientale, ed eroga i finanziamenti di cui all'articolo 6 per lo svolgimento di tale attività, da eseguirsi a cura dei Comuni, in conformità alle linee programmatiche stabilite dalla Regione con l'utilizzo di adeguate figure professionali anche in forma associata quali laureati in architettura, conservazione e scienze dei beni culturali.

2. La catalogazione dei beni di cui al comma 1 è realizzata con la schedatura degli elementi d'interesse storico, artistico ed ambientale, con relativa rappresentazione fotografica ed individuazione su mappa catastale.

3. La catalogazione è effettuata da figure professionali in possesso della laurea nelle discipline previste al comma 1, o in discipline specialistiche equipollenti, individuate sulla scorta di un curriculum formativo e professionale e di specifiche competenze attestata anche da studi e pubblicazioni.

4. La selezione delle figure professionali per le finalità di cui al comma 3, avviene secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di cui all'articolo 12.

5. La scheda di rilevamento da adottare è uniforme per tutti i Comuni sul modello indicato dalla scheda di catalogazione urbanistica, ambientale, architettonica e di bene storico - artistico elaborata dall'ufficio Centrale di Catalogo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

6. I Comuni elaborano una scheda complessiva dei beni di cui all'articolo 2, comma 1, comprendente anche aree libere, piazze, spazi verdi con relativa piantumazione e relazione con il paesaggio tradizionale e una fascia perimetrale esterna ai beni di almeno cento metri di profondità.

7. Se i Comuni non provvedono agli adempimenti, di cui al comma 1, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Campania opera in via sostitutiva, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 12.

8. Per beni o gruppi di beni di cui all'articolo 2, comma 1, la catalogazione è redatta e approvata contestualmente al programma integrato di cui all'articolo 5.

9. I dati raccolti a seguito della catalogazione di cui ai commi precedenti, confluiscono nel Centro di Catalogo e Documentazione della Regione Campania."

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone, singolarmente, in votazione, nell'ordine che segue, gli emendamenti all'articolo 5, nn. 32, 44, 33, 34, 35, 36 e 37 a firma Ronghi.

Il Consiglio, di volta in volta, respinge a maggioranza.

Presidente Zinzi: Pone in discussione il sub-emendamento n. 107 che sostituisce l'emendamento n. 38 a firma Lubritto ed altri nel testo seguente: articolo 5, comma 4: dopo la parola "generale" aggiungere "fatto salvo l'obbligo di valutazione di impatto ambientale, dove previsto".

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Dopo aver preso atto che il Consigliere Ronghi ha ritirato l'emendamento n. 62 pone in votazione l'emendamento n. 39 a firma dello stesso Ronghi.

Il Consiglio respinge a maggioranza.

Presidente Zinzi: Dopo aver preso atto del ritiro dell'emendamento n. 82 da parte del Consigliere Marrazzo, pone, singolarmente, in votazione, nell'ordine che segue, gli emendamenti nn. 64 e 41 a firma Ronghi.

Il Consiglio, di volta in volta, respinge a maggioranza.

Presidente Zinzi: Pone in discussione l'emendamento n. 63 a firma Ronghi, concedendo la parola al presentatore.

Ronghi, Presidente Gruppo AN: Illustra il suo emendamento, soppressivo del termine "epoca post bellica", in quanto può ingenerare confusione circa il periodo di riferimento.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'emendamento n. 63.

Il Consiglio respinge a maggioranza.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'emendamento n. 43 a firma Ronghi.

Il Consiglio respinge a maggioranza.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'emendamento n. 65 a firma Ronghi nel testo seguente: all'articolo 5, comma 13, primo rigo: dopo le parole "ambientali e culturali" inserire le parole "sentita la Commissione consiliare competente".

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Zinzi: Dopo aver preso atto che gli emendamenti nn. 66 e 67 sono stati ritirati dal presentatore, pone in votazione l'articolo 5 nel nuovo testo riformulato, che qui di seguito si riporta:

Articolo 5

Strumenti di attuazione e modifica della Legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3

1. "Alla conservazione e valorizzazione dei centri storici i Comuni provvedono attraverso la formazione di Programmi Integrati di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale, di cui alla Legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.

2. I Programmi Integrati individuano le condizioni attuali del territorio attraverso approfondite analisi storiche, urbanistiche, architettoniche, paesistiche e socio-economiche; progettano i percorsi di sviluppo e riqualificazione attraverso interventi di recupero e di adeguamento in campo igienico ed impiantistico; prefigurano il nuovo assetto attraverso la individuazione:

- a) della natura ed entità delle risorse disponibili;
- b) delle allocazioni attuali delle risorse;
- c) della suscettività di sviluppo di luoghi ed attrezzature;
- d) delle attese socio-economiche di sviluppo;
- e) della congruenza tra le analisi, gli interventi proposti e i risultati attesi.

3. I Programmi Integrati contengono tutte le indicazioni atte a qualificare un progetto d'intervento esteso a tutte le componenti architettoniche, paesistiche ed ambientali, ivi comprese le pavimentazioni stradali, le definizioni in aperture, ornate ed infissi, le insegne, i parametri esterni, i colori, la scelta e la disposizione del verde pubblico, le apparecchiature di servizio e d'uso, mediante una dettagliata disciplina attuativa.

4. I Programmi Integrati, adottati con delibera di Consiglio Comunale ai sensi della Legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3, articoli 7, 8 e 9, sono composti da uno studio di fattibilità, articolato secondo le sue componenti tecniche, finanziarie e gestionali, dal quale si evince la proposta urbanistica con l'esplicitazione dell'eventuale variante allo strumento urbanistico generale, fatto salvo l'obbligo di valutazione di impatto ambientale, dove previsto.

5. L'approvazione dei Programmi Integrati costituisce, per ciascuno degli interventi previsti, titolo preferenziale per l'accesso alle agevolazioni finanziarie, con priorità per gli interventi presentati dai Comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti;

6. Le opere pubbliche, interne al centro storico, previste nei Programmi Integrati sono realizzate come quelle private, secondo le disposizioni dei commi precedenti e secondo la normativa dei Piani di recupero per il centro storico vigenti se gli stessi non sono in contrasto con le finalità della presente legge, di conservazione e valorizzazione dei centri storici e dell'ambiente.

7. I Comuni, in cui ricadono beni o gruppi di beni, classificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, inseriscono nei Programmi Integrati le esigenze di opere infrastrutturali e di servizio, esterne ai beni o gruppi di beni, che siano strettamente necessari alla loro riqualificazione e conservazione integrata e non costituiscano pregiudizio, danno e depauperamento del bene da valorizzare. La necessità di dette opere è dimostrata da studi di fattibilità e da valutazione di impatto ambientale.

8. I Comuni promuovono cantieri - scuola per sostenere attività di incentivazione nel restauro dei beni culturali, in collaborazione con Enti ed istituzioni altamente qualificati avvalendosi di personale specializzato, secondo un programma conforme alle finalità della presente legge e secondo i criteri e le modalità definite dal Regolamento di cui all'articolo 12.

9. Se i Programmi Integrati prevedono la delocalizzazione di attività non compatibili con le finalità dei programmi stessi, ovvero, di edifici di scadente qualità e di epoca postbellica, che costituiscono detrattori ambientali, la Regione concede un incentivo per la loro localizzazione in idonea zona omogenea dello strumento urbanistico vigente, previa presentazione dello studio di fattibilità e della certificazione di compatibilità ambientale. Detta delocalizzazione non è concessa in mancanza di uno strumento urbanistico vigente.

10. Se i Programmi Integrati prevedono la sostituzione in sito di edifici di scadente qualità e di epoca postbellica, che costituiscono detrattori ambientali, da ricostruire nel rispetto dell'ambiente storico, l'altezza dei nuovi edifici non supera l'altezza delle cortine o degli isolati o del contesto urbano circostante fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della Legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3.

11. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sui singoli immobili sono ammessi soltanto nel caso in cui sussistono circostanze di pericolo che minacciano l'integrità del bene o la pubblica e privata incolumità o quando il bene stesso è compreso nella carta del rischio dei beni culturali, di cui alla legge 19 aprile 1990, n. 84. Gli interventi sono corredati di perizia giurata e conformi alle norme dettate dalla presente legge e dai Piani di recupero vigenti.

12. Su proposta dell'Assessore alla Tutela dei Beni Paesistici, Ambientali e Culturali, e sentita la Commissione consiliare competente, la Giunta Regionale autorizza e finanzia, per il perseguimento delle finalità della presente legge, mostre, esposizioni, studi e ricerche di rilevante interesse scientifico e culturale, programmi culturali e di promozione organizzati da Enti, Istituzioni, Associazioni e Fondazioni no-profit, nonché l'emanazione di bandi di concorso di progettazione o concorso di idee.

13. Su proposta dell'Assessore alla Tutela dei Beni Paesistici, Ambientali e Culturali sentita la Commissione consiliare competente la Giunta regionale promuove intese e stipula convenzioni per la valorizzazione del patrimonio artistico, lo sviluppo dell'imprenditoria culturale e la promozione della sponsorizzazione di beni da riqualificare.

14. I Comuni, per il patrimonio immobiliare interessato dai Programmi Integrati, prevedono agevolazioni contributive.

15. Il comma 7 dell'articolo 2 della Legge Regionale 19 febbraio 1996, n. 3, è soppresso.

16. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1996, n. 3, è così costituito:

"8. Il Programma Integrato presuppone la vigenza dello strumento urbanistico generale. Se la Strumentazione urbanistica vigente ed i relativi regolamenti non prevedono le disposizioni necessarie per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni o gruppi di beni, di cui all'articolo 2, comma 1, della presente

legge, prima dell'adozione del Programma Integrato, si procede alla variazione della strumentazione urbanistica stessa con l'inserimento della norma di salvaguardia".

17. Ai Programmi Integrati, approvati ai sensi della presente legge, non si applicano gli articoli 4, 5, e 6 della Legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3."

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 6 che non presenta emendamenti, nel testo licenziato dalla IV Commissione, che qui di seguito si riporta:

Titolo II

Incentivi per il restauro, il decoro e l'attintatura delle facciate di edifici civili di interesse storico, artistico ed ambientale e delle cortine dei centri storici della Campania

Articolo 6

Ambito di applicazione

1. "La concessione dei contributi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), è destinata agli interventi da realizzarsi nei Comuni che si sono dotati di un Piano del Colore per l'edilizia storica, redatto secondo le linee guida previste dal Regolamento di cui all'articolo 12."

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 7, che non presenta emendamenti, nel testo licenziato dalla IV Commissione che qui di seguito si riporta:

Articolo 7

Destinatari dei finanziamenti

1. "Accedono ai contributi di cui all'articolo 6 gli Enti pubblici ed i soggetti privati, anche costituiti in consorzio, proprietari, possessori o detentori di immobili interessati dagli interventi di cui alla presente legge ad esclusione delle società finanziarie immobiliari, degli istituti bancari ed assicurativi."

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Dopo aver preso atto del ritiro, da parte del proponente, dell'emendamento n. 45, pone in votazione l'articolo 8 nel testo licenziato dalla IV Commissione che qui di seguito si riporta:

Articolo 8

Esecuzione d'ufficio

1. "Per gli immobili che presentano condizioni di profondo degrado, il Comune impone ai soggetti, indicati all'articolo 7, l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), secondo le modalità dettate dal Regolamento di cui all'articolo 12.

2. In caso di inadempienza, previa formale diffida agli interessati, il Comune provvede all'esecuzione d'ufficio, ponendo a carico degli stessi la somma occorrente."

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Dopo aver preso atto del ritiro, da parte del proponente, dell'emendamento n. 46, pone in votazione l'articolo 9 nel testo licenziato dalla IV Commissione che qui di seguito si riporta:

Articolo 9

Fondo di rotazione per l'esecuzione d'ufficio

1. "Per le finalità di cui all'articolo 8 è istituito un fondo di rotazione per la concessione dei contributi cui accedono i Comuni per l'anticipazione delle spese derivanti da esecuzioni d'ufficio.

2. I criteri e le modalità di finanziamento del fondo sono stabiliti nel Regolamento di cui all'articolo 12."

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Dopo aver preso atto del ritiro dell'emendamento n. 47 da parte del proponente, pone in votazione il sub-emendamento n. 109 a firma Cundari, sostitutivo dell'emendamento n. 68 a firma Ronghi nel testo seguente: all'articolo 10, comma 1: abrogare la lettera m) "eventuali altri caratteri che rendono l'intervento di rilevante interesse ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente legge".

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Dopo aver preso atto del ritiro dell'emendamento n. 48 da parte del proponente, pone in discussione l'emendamento n. 69 a firma dello stesso Consigliere Ronghi cui concede la parola per averne fatta richiesta.

Ronghi, Presidente Gruppo AN: Chiede l'accoglimento del suo emendamento, poiché lo stesso serve ad evitare che si vada ad intervenire su strutture che non hanno la solidità statica richiesta dalla normativa vigente.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Amato che ne ha fatto richiesta.

Amato, DS: Si dichiara in disaccordo con il Consigliere Ronghi in quantocchè la questione, testè sollevata, sarà compiutamente affrontata quando si discuterà della tutela dei fabbricati e dell'incolumità pubblica e privata.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'emendamento n. 69 a firma Ronghi.

Il Consiglio respinge a maggioranza.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 10, nel testo riformulato, che qui di seguito si riporta:

Articolo 10

Criteri prioritari

1. "I Comuni per la formazione della graduatoria degli interventi dei soggetti di cui all'articolo 7 tengono conto dei seguenti criteri prioritari di valutazione:

a) qualità del progetto e conformità agli elementi tipologici, strutturali e decorativi dell'edilizia locale;

b) tipologia delle opere da restaurare;

c) stato di conservazione delle opere;

d) esposizione al rischio di degrado o danno;

e) materiali e tecnologie tradizionali;

f) inclusione in parco naturale di interesse nazionale o regionale;

g) inclusione in area dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura che non ha già ricevuto finanziamenti pubblici per gli stessi beni;

h) inserimento in Piano di Recupero o Programma Integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale;

i) assoggettamento dell'immobile al vincolo monumentale di cui al decreto legislativo n. 490/99, articoli 5 e 6;

l) finalità di salvaguardia, protezione e conservazione di aree di piantumazione e vegetazione di carattere locale;

2. Non sono ammissibili gli interventi che prevedono distruzione o trasformazione delle piantumazioni e della vegetazione di carattere locale."

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 11 che non presenta emendamenti, nel testo licenziato dalla IV Commissione che qui di seguito si riporta:

Articolo 11

Riduzione e revoca del contributo

1. "Il contributo di cui all'articolo 6 è proporzionalmente ridotto, qualora dalla rendicontazione finale emerga una spesa, effettivamente sostenuta, inferiore al contributo stesso.

2. Il contributo è revocato qualora non vengano rispettati i termini previsti dal Regolamento di cui all'articolo 12 con l'obbligo del beneficiario di restituire le somme già ricevute in acconto."

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Comunica che l'emendamento n. 49, a firma Ronghi, è stato ritirato. Sottopone, quindi, all'esame del Consiglio il sub-emendamento a firma Lubritto n. 108 sostitutivo dell'emendamento n. 71 a firma Ronghi.

Concede la parola al Consigliere Marrazzo che ne ha fatto richiesta.

Marrazzo, Presidente Gruppo CCD-UDC: Si dichiara contrario al sub-emendamento Lubritto perché, ove venisse approvato, creerebbe oggettive difficoltà, agli Amministratori comunali, nel reperimento delle figure professionali necessarie.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Bianco che ne ha fatto richiesta.

Bianco, Presidente Gruppo FI: Si dichiara d'accordo con la tesi sostenuta dal Consigliere Marrazzo. Ritiene il sub-emendamento Lubritto contraddittorio perché danneggia i piccoli Comuni, ai quali, in particolare, si rivolge l'attuale normativa all'esame del Consiglio Regionale.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Lubritto, presentatore del sub-emendamento.

Lubritto, Presidente Gruppo DFC: Si dichiara in disaccordo con la tesi sostenuta dai Consiglieri Marrazzo e Bianco. Precisa che il suo sub-emendamento risponde essenzialmente ad un'esigenza di trasparenza.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Nolli che ne ha fatto richiesta.

Nolli, Comunisti Italiani: Si dichiara favorevole all'emendamento Lubritto perché lo ritiene conforme al principio della trasparenza.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Simeone che ne ha fatto richiesta.

Simeone, Presidente Gruppo SDI: Pur affermando di essere favorevole alla tesi prospettata dai Consiglieri dell'opposizione, Marrazzo e Bianco, annuncia il voto favorevole all'emendamento solo per "disciplina di maggioranza".

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Bianco che ne ha fatto richiesta.

Bianco, Presidente Gruppo FI: Ribadendo quanto già affermato nel precedente intervento ricorda che la Giunta regionale, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è tenuta a varare il Regolamento con i relativi criteri da utilizzare nei bandi pubblici.

Presidente Zinzi: Pone in votazione il sub-emendamento n. 108 a firma Lubritto sostitutivo dell'emendamento n. 71, a firma Ronghi, che viene sottoposto al Consiglio nel testo seguente:

"All'articolo 12, comma 3, lettera f), dopo la cifra "4" aggiungere le parole "assicurando procedure di evidenza pubblica"."

Il Consiglio approva a maggioranza.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 12, nel nuovo testo riformulato, che qui di seguito si riporta:

Titolo III

Norme finali

Articolo 12

Regolamento

1. "Le modalità di accesso ai contributi per la finalità della presente legge, l'esercizio dei poteri sostitutivi e le altre modalità di attuazione sono stabiliti con regolamento da emanarsi a cura della Giunta regionale entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro sessanta giorni.

2. Il Regolamento per gli interventi di cui al Titolo I, definisce le linee guida per:

a) la redazione, in sede di formazione del programma integrato, di cui al comma 1 dell'articolo 5, di un manuale, nel quale devono essere specificate le tecniche di intervento ed i materiali da utilizzare con costante riferimento alle carte del restauro;

b) la redazione da parte dei Comuni del piano del colore per l'edilizia storica, distinto dal piano del colore dell'intero agglomerato urbano;

c) la redazione da parte dei Comuni del piano di manutenzione programmata, fondato sull'analisi dei materiali e delle tecniche, che comprende anche strade, piazze, scale, gradinate, balaustre, tessiture lapidee originarie, arredo di verde originario, valutati nell'ambito del contesto urbano.

3. Il Regolamento, per gli interventi di cui al Titolo II, stabilisce:

a) le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di contributo da parte dei soggetti di cui all'articolo 7, nonché la documentazione da allegare alla domanda ed i criteri di ripartizione dei fondi;

- b) le categorie di opere finanziabili;
- c) le modalità ed i criteri di formazione della graduatoria;
- d) le forme e le percentuali di contributo concedibile, nonché le modalità dell'erogazione;
- e) i termini per l'ultimazione degli interventi finanziati;

f) i criteri per la selezione delle figure professionali addette alla catalogazione di cui all'articolo 4, assicurando procedure di evidenza pubblica;

g) modello della scheda per la catalogazione di cui all'articolo 4.

4. Il Regolamento definisce, altresì, le modalità di intervento dei Comuni per l'esecuzione d'ufficio di cui all'articolo 8 e l'accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 9."

Il Consiglio approva a maggioranza con l'astensione dei Consiglieri dei Gruppi della minoranza.

Presidente Zinzi: Alle ore 19,46 sospende la seduta del Consiglio per dieci minuti.

LA SEDUTA RIPRENDE ALLE ORE 20,35

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Lubritto che ne ha fatto richiesta.

Lubritto, Presidente Gruppo DFC: Presenta in aula un sub-emendamento all'emendamento n. 72 a firma Specchio sostitutivo del 1° comma dell'articolo 12 bis, nel testo seguente:

Il primo comma dell'articolo 12 bis viene sostituito in questo modo:

"Nelle more dell'approvazione della legge regionale che detta norme per il governo del territorio e dell'adozione del PTR ed in attuazione dell'accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni stipulato in data 19.4.2001, ed in riferimento alle finalità di cui al punto 2 del suddetto accordo, è istituito il Catalogo dei Beni Paesistici ed Ambientali".

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere D'Ercole che ne ha fatto richiesta.

D'Ercole, Gruppo AN: Chiede al Consigliere Lubritto di chiarire se il suo sub-emendamento è da intendersi come una sollecitazione ad approvare rapidamente il disegno di legge recante "Norme sul governo del territorio".

(Il Consigliere Lubritto, fuori microfono, risponde affermativamente)

Presidente Zinzi: Pone in votazione il sub-emendamento a firma Lubritto presentato in Aula, in data odierna, alle ore 20,35.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 12 bis, nel nuovo testo riformulato, che qui di seguito si riporta:

Articolo 12 bis

Catalogazione dei Beni Ambientali di qualità paesistica

1. "Nelle more dell'approvazione della legge regionale che detta norma per il governo del territorio e dell'adozione del PTR ed in attuazione dell'accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni stipulato in data 19.4.2001, ed in riferimento alle finalità di cui al punto 2 del suddetto accordo, è istituito il Catalogo dei Beni Paesistici ed Ambientali.

2. Fanno parte del catalogo i beni ambientali di cui all'articolo 146 D. Legge n. 490/99;

3. Le Province, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni, le Comunità Montane, compilano il catalogo di cui al comma 1), inserendovi i Beni di cui al comma 2) del presente articolo. Il catalogo è redatto su cartografia scala 1:25.000;

4. La tutela dei beni di cui al comma 1) è assicurata dagli Enti Locali sub-delegati ai sensi della L.R. 23/02/1982 n. 10 allegato recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate della Regione Campania alle Comunità Montane e Province con legge 1 settembre 1981 n. 65 - Tutela dei Beni Ambientali"

5. La Giunta Regionale, entro 60 gg. dall'approvazione del catalogo di cui al comma 1 adotta un regolamento per la disciplina della valorizzazione dei beni inseriti nel catalogo."

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in discussione l'articolo 12 ter, concedendo la parola al Consigliere Lubritto che ne ha fatto richiesta.

Lubritto, Presidente Gruppo DFC: Presenta due sub-emendamenti in aula dandone immediata lettura:

- al comma 1, dopo la parola "fino" inserire le parole "all'adozione del PTR"; dopo la parola "pianificazione regionale" aggiungere le parole "redatte in coerenza con l'accordo del 19.4.2001 fra la Regione Campania e il Ministero dei Beni Culturali";

- al comma 2, lettera f) dopo la parola "protezione" eliminare le parole "alla gestione".

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Nolli che ne ha fatto richiesta.

Nolli, Comunisti Italiani: Chiede al Consigliere Lubritto di precisare meglio la proposta formulata.

Presidente Zinzi: Concede la parola all'Assessore Di Lello.

Di Lello, Assessore all'Urbanistica: Legge l'intero comma 1 dell'articolo 12 ter, comprensivo del subemendamento Lubritto.

"Fino all'adozione del PTR, dal momento dell'entrata in vigore della legge contenente le norme per il governo del territorio, con delibera di Giunta regionale vengono approvate le linee guida della pianificazione regionale redatte in coerenza con l'accordo del 19.4.2001 fra il Ministero dei Beni Ambientali e la Regione".

Presidente Zinzi: Pone in votazione il sub-emendamento n. 110, a firma Lubritto, riportato direttamente nel testo dell'intero comma già letto dall'Assessore Di Lello.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione il sub-emendamento relativo alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 12 ter a firma Lubritto innanzi riportato.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 12 ter, nel nuovo testo riformulato che di seguito si riporta:

Articolo 12 ter

Norme in materia di linee guida della pianificazione regionale

1. "Fino all'adozione del PTR ed all'entrata in vigore della Legge contenente le norme per il governo del territorio, con delibera di Giunta regionale, vengono approvate le linee guida della pianificazione regionale, redatte in coerenza con l'accordo del 19.4.2001 fra la Regione Campania e il Ministero dei Beni Culturali.

2. Le linee guida di cui al comma che precede dovranno:

a. dettare principi ai quali informare la pianificazione regionale e provinciale;

b. prevedere i criteri di armonizzazione della pianificazione regionale con le previsioni dei piani e dei programmi regionali, nonché delle convenzioni stipulate a livello comunitario anche in applicazione alle seguenti normative regionali, nazionali e comunitarie:

1) Legge n. 431/85 e successive modifiche e integrazioni

2) Il D.L.vo n. 490/99

3) Decreto ministeriale del 2/4/1968 n. 1444

4) Legge Regionale n. 14/82

5) Legge Regionale n. 35/87

6) Direttiva n. 92/43 UE

7) Direttiva 79/409 UE

8) Parchi Regionali di cui alle delibere di G.R. 1404, 1405, 1406, 1407 del 12.4.2004

9) Parchi Nazionali Vesuvio e Cilento approvati con DPR in data 5.6.95

c) Garantire e incentivare la tutela del patrimonio naturale, paesistico e ambientale, nonché dell'identità storica culturale del territorio, anche mediante il recupero dei tessuti insediativi esistenti;

d) Prevedere l'adeguamento della pianificazione paesistica;

e) Riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione delle diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale a fondamento delle loro identità;

f) Stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione di misure specifiche.

3. Le linee guida dovranno perseguire l'obiettivo del mantenimento delle caratteristiche dei valori costitutivi e delle morfologie nonché delle previsioni di linee di sviluppo compatibili con diversi livelli di valori riconosciuti, nonché ancora della riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori paesistici ed integrati."

Il Consiglio approva a maggioranza con l'astensione del Consigliere Nolli e dei Consiglieri del Gruppo di Rifondazione Comunista.

Presidente Zinzi: Pone in votazione il sub-emendamento n. 111 a firma Lubritto all'emendamento n. 83 a firma Marrazzo, nel testo seguente: "Dopo la cifra "16" aggiungere le parole "per il solo esercizio finanziario 2002". I Comuni destinatari dei finanziamenti di cui alla precedente norma sono esclusi dai benefici della presente legge per l'anno solare 2002".

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'emendamento n. 83 a firma Marrazzo che si riporta nel testo seguente:

"Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 13 dell'articolo 35 della legge regionale 26.7.2002 n. 16".

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 12 quater, rappresentato dall'emendamento n. 83 a firma Marrazzo, comprensivo delle integrazioni inserite a seguito dell'accoglimento del sub-emendamento n. 111 a firma Lubritto. L'intero testo dell'articolo 12 quater viene di seguito riportato:

Articolo 12 quater

1. "Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 13 dell'articolo 35 della legge regionale 26.7.2002 n. 16 per il solo esercizio finanziario 2002.

I Comuni destinatari dei finanziamenti di cui alla precedente norma sono esclusi dai benefici della presente legge per l'anno solare 2002."

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 13 nel testo seguente:

Articolo 13

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge, si provvede per il corrente esercizio finanziario con le risorse di cui all'UPB 1.3.10. Per gli anni successivi si provvede con la legge di Bilancio.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: pone in votazione l'articolo 14 (dichiarazione d'urgenza) nel testo seguente:

Articolo 14

Dichiarazione d'urgenza

1. "La presente legge a norma degli articolo 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino Ufficiale della Regione Campania."

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione la Legge Regionale recante "Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania" nel suo complesso. Invita il Consigliere Segretario Nolli a procedere all'appello nominale per la votazione.

Nolli, Consigliere Segretario: Procede all'appello nominale.

Presidente Zinzi: Proclama il risultato della votazione:

Presenti 46

Assenti 14

Votanti 46

Favorevoli 46

Il Consiglio approva con il voto unanime dei Consiglieri presenti.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Bianco che ne ha fatto richiesta.

Bianco, Presidente FI: Dopo aver sottolineato il ruolo della minoranza che ha reso possibile, con il suo comportamento, istituzionalmente corretto, l'approvazione della Legge sui centri storici, propone, in vista della prossima seduta del 30 settembre, di iniziare da subito la discussione del punto 15) dell'ordine del giorno per, poi, continuare con il punto 13) riguardante il parere della Regione sull'istituzione della Provincia di Aversa.

(Il Consigliere Daniele, fuori microfono, ritiene che non si possa accettare la proposta del Consigliere Bianco. Ribadisce, tuttavia, la disponibilità del suo Gruppo a discutere, nella prossima seduta del Consiglio, anche dell'istituzione della Provincia di Aversa.)

Presidente Zinzi: Concede la parola all'Assessore Di Lello che ne ha fatto richiesta.

Di Lello, Assessore all'Urbanistica: Sottolinea l'importanza della Legge Regionale testè approvata. Ringrazia tutto il Consiglio ed in particolare l'Ufficio di Presidenza della IV Commissione, i Consiglieri Cioffi e Bianco, relatori in Aula rispettivamente per la maggioranza e per la minoranza, il Consigliere Lubritto che ha contribuito alla presentazione degli emendamenti in aula concordati in sede di riunione dei Capigruppo. Auspica che nella prossima seduta si possa approvare anche il disegno di legge recante "Norme di indirizzo per la tutela della pubblica e privata incolumità relativamente alla conservazione, manutenzione e modificazione di ogni fabbricato o parte di esso, pubblico e/o privato esistente sul territorio regionale (R.G. n. 4)" che rappresenta un altro importante passo in avanti sulla via del rinnovato impegno del Consiglio a legiferare con maggiore determinazione.

Presidente Zinzi: Introduce il punto 15) dell'ordine del giorno dando per letti i pareri favorevoli, espressi all'unanimità, dalle Commissioni II e IV. Concede la parola al Consigliere Amato, relatore di maggioranza.

Amato, Gruppo DS, relatore di maggioranza: Dopo aver ringraziato i colleghi della IV Commissione per il lavoro svolto sul disegno di legge riguardante la tutela della pubblica e privata incolumità degli edifici storici esistenti sul territorio regionale, illustra brevemente il testo normativo in tutti i suoi articoli.

In particolare, precisa che, l'art. 1 istituisce il Registro immobiliare. Agli art. 2, 3 e 4 viene definita la figura del tecnico incaricato per i compiti di registrazione, controllo e vigilanza per gli interventi posti in essere sul fabbricato e le aree di sedime e pertinenza, nonché sul relativo sottosuolo.

L'art. 5 esclude ogni forma di contributi per gli immobili non registrati. L'art. 6 precisa l'entità del contributo e le sue modalità di attribuzione ed erogazione. L'art. 7 sancisce l'obbligo dell'istituzione del registro da parte dell'ufficiale incaricato dei trasferimenti immobiliari e, altresì, l'obbligo di dare comunicazione all'ufficio del catasto per i conseguenti adempimenti. L'art. 9 rappresenta la norma finanziaria di riferimento della legge. L'art. 10, infine, contiene la dichiarazione di urgenza.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Porfidia, relatore di minoranza.

Porfidia, Gruppo CCD - UDC, relatore di minoranza: Si dichiara d'accordo con la relazione svolta dal Consigliere Amato. Sottolinea il notevole lavoro svolto nella stesura definitiva del testo normativo dai Consiglieri della minoranza. Ritiene che, anche sulla base degli eventi verificatisi negli ultimi mesi, la legge abbia una sua particolare pregnanza ed urgenza. Sostiene che di fronte all'esigenza di sicurezza dei cittadini, si giustifica qualsiasi sacrificio economico. Conclude, auspicando una rapida approvazione del Disegno di Legge possibilmente con il voto unanime di tutta l'Assemblea.

Presidente Zinzi: Sospende l'esame del disegno di legge in discussione, comunicando che lo stesso verrà dibattuto e approvato nella seduta di lunedì 30 settembre.

Indi, pone in votazione l'ordine del giorno, a firma di tutti i Gruppi consiliari, nel testo di seguito riportato:

"Il Consiglio Regionale della Campania

Premesso

- che la tutela dei cittadini dalle emissioni elettromagnetiche assume particolare e centrale rilevanza;
- che la Legge Regionale 13/2001 recante “Protezione della popolazione dai campi elettromagnetici” fissa parametri più adeguati per una corretta politica di prevenzione dei rischi connessi;
- che il Governo nazionale ha impugnato la predetta legge dinanzi alla Corte Costituzionale;

Sottolineato

Come alto sia l’allarme delle popolazioni interessate,

Evidenziato

Che simile impugnazione nei confronti di analoga legge regionale approvata dalla Regione Lombardia ha visto soccombente il Governo nazionale

IMPEGNA

Il Presidente della Giunta Regionale ad attivare tutte le procedure, compresa la costituzione nel giudizio pendente presso la Corte Costituzionale, della Regione Campania, a tutela di una legge di grande rilevanza civile e sociale.”

Il Consiglio approva a maggioranza con l’astensione del Consigliere Galluppi.

Presidente Zinzi: La seduta è tolta alle ore 21.06.